Ricorre proprio un caso del genere qualora la legislazione dello Stato di stabilimento obblighi un cittadino ellenico a utilizzare, nell'esercizio della sua professione, una determinata grafia del suo nome risultante dalla traslitterazione nei registri di stato civile e qualora questa grafia sia tale che la pronuncia ne risulti alterata, con il rischio di uno scambio di persone presso la sua clientela potenziale.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-168/91 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Sfondo giuridico*

1. La convenzione 13 settembre 1973, relativa all'indicazione dei cognomi e nomi nei registri dello stato civile (*Bundesgezetzblatt* 1976 II, pag. 1473; in prosieguo: la «convenzione») contiene norme riguardanti la grafia dei nomi. La convenzione entrava in vigore nella Repubblica federale di Germania il 16 febbraio 1977 (*Bundesgesetzblatt* 1977 II, pag. 254). La Repubblica ellenica aderiva alla convenzione nel 1987. La convenzione veniva ratificata con legge n. 1655/1986, in vigore dal 18 aprile 1987 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica*, prima parte, n. 183).

2. L'art. 1 della convenzione dispone che:

«La presente Convenzione si applica all'indicazione dei cognomi e dei nomi nei registri dello stato civile, di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza. Essa non limita l'applicazione delle norme di diritto in vigore negli Stati contraenti relative alla determinazione dei cognomi e dei nomi.

(...)».

L'art. 2 stabilisce che:

«Allorché un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile da un'autorità di uno Stato contraente e a tal fine viene presentata una copia o un estratto di un atto di stato civile o un altro documento che riporti i

* Lingua processuale: il tedesco.

cognomi e i nomi scritti negli stessi caratteri della lingua in cui l'atto deve essere redatto, tali cognomi e nomi saranno riprodotti letteralmente, senza modifica né traduzione.

Saranno egualmente riprodotti i segni diacritici riportati da tali cognomi e nomi, anche se detti segni non esistono nella lingua in cui l'atto deve essere redatto».

3. Per l'ipotesi in cui i cognomi e nomi siano scritti in caratteri diversi da quelli della lingua in cui l'atto dev'essere redatto, l'art. 3 dispone che:

«(...) tali cognomi e nomi saranno, senza alcuna traduzione, riprodotti per traslitterazione nella massima misura possibile.

Ove esistano norme raccomandate dall'Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO) tali norme dovranno essere applicate».

4. Nella Repubblica federale di Germania, l'art. 49, n. 2, della «Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden» («Istruzione di servizio per gli ufficiali dello stato civile e le autorità preposte al controllo») prescrive l'applicazione della detta convenzione agli ufficiali dello stato civile.

2. *Causa principale*

5. L'interessato è un cittadino ellenico, residente in Altensteig (Repubblica federale di Germania), dove esercita autonomamente l'attività di massaggiatore e aiuto idroterapista.

6. In data 1° luglio 1983 il signor Konstantinidis contraeva matrimonio dinanzi all'ufficiale di stato civile di Altensteig. Nel registro matrimoniale il suo cognome veniva registrato con la grafia «Konst*adi*nidis». Da una copia del suddetto registro si ricava che l'interessato ha giustificato la sua identità mediante il proprio passaporto. Gli sposi novelli firmavano il registro con il nome «Konst*adi*nidis».

7. Secondo una trascrizione del suo atto di nascita del 1° novembre 1980, autenticata dal consolato ellenico a Stoccarda in data 31 maggio 1983, il cognome e nome in caratteri latini risultano essere «Christos Konst*adi*nidis». Una trascrizione dell'atto di nascita del 12 aprile 1990, autenticata dal medesimo consolato in data 19 giugno 1990, riporta il nome «Christos Konst*anti*nidis». Sul suo passaporto greco (rilasciato in data 26 aprile 1988), la trascrizione del suo cognome e nome in caratteri latini risulta essere «Christos Konst*anti*nidis».

8. Il 31 ottobre 1990 l'interessato richiedeva all'ufficiale di stato civile di Altensteig la rettifica del proprio cognome, nel registro matrimoniale, da «Konstadinidis» in «Konstantinidis».

9. Poiché la registrazione del nome del signor Konstantinidis nel registro matrimoniale deve avvenire conformemente al nome registrato nell'atto di nascita, l'Amtsgericht di Tubinga (Repubblica federale di Germania), competente per tale genere di rettifiche, ordinava la traduzione dell'atto di nascita. Conformemente alla norma ISO-18, la quale è prescritta dalla convenzione e stabilisce una traslitterazione, la trascrizione in caratteri latini del nome dell'interessato risulta essere «Hréstos Kónstantinidés».

10. L'interessato promuoveva un ricorso contro tale trascrizione dinanzi all'Amtsgericht di Tubinga, sostenendo che quest'ultima deforma la pronuncia del suo nome.

11. Il Landratsamt di Calw, quale autorità avente il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi da parte dell'ufficiale di stato civile di Altensteig, chiedeva dal canto suo la rettifica del registro matrimoniale, affinché il nome fosse riportato nella forma «Hréstos Kónstantinidés», in conformità alla norma ISO-18.

3. *Questioni pregiudiziali*

12. L'Amtsgericht di Tubinga ha ritenuto che la controversia sollevasse problemi di interpretazione e applicazione del diritto comunitario e ha deciso di porre le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, alla luce degli artt. 5 e 7 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sussista violazione dei diritti di un cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea, lavoratore subordinato o autonomo ai sensi degli artt. 48, 52, 59 e seguenti del suddetto Trattato, allorché questi sia costretto, in un altro Stato membro, a far registrare il proprio nome con grafia divergente dalla sua trascrizione fonetica, e contro la propria volontà dichiarata, nei registri anagrafici del paese ospitante, così che risulti pronunciato in modo alterato e deformato;

ossia, nel caso specifico, il nome greco Christos Konstantinidis (trascrizione fonetica diretta) risulti modificato in "Hréstos Kónstantinidés".

2) Se, per tale motivo, sussista un pregiudizio alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dagli artt. 52, 59 e 60 del Trattato CEE».

4. *Procedimento*

13. L'ordinanza dell'Amtsgericht di Tubinga è stata registrata nella cancelleria della Corte il 1° luglio 1991.

14. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte:

— il governo tedesco, rappresentato dai signori Ernst Röder, Ministerialrat (direttore di divisione) presso il ministero federale dell'Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor (direttore di sezione) presso il medesimo ministero, in qualità di agenti,

— il governo ellenico, rappresentato dal signor Dimitrios Raptis, avvocato dello Stato, in qualità di agente,

— la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, assistito dal signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, in qualità di agenti.

15. Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria. Con ordinanza 17 giugno 1992, la Corte ha assegnato la causa alla Sesta Sezione.

II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

16. Il *governo tedesco* suggerisce di risolvere la prima questione in senso negativo.

17. I diritti di cui è titolare l'interessato in forza del Trattato CEE non sono lesi dalla trasposizione contestata del suo nome. Una trascrizione che venga compiuta secondo regole determinate di traslitterazione porta a risultati uniformi, anche se il campo linguistico è differente. Tale trascrizione garantisce infatti che la riproduzione del nome sia effettuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri aderenti alla convenzione. Quest'ultima ha come fine esclusivo quello di garantire l'ordine, evitando che la stessa persona abbia nomi differenti nei differenti Stati membri.

18. Dato che, nella Comunità, i nomi provenienti da documenti in caratteri greci sono gli unici a dover essere trasposti in caratteri latini, la diversità di trattamento dei cittadini ellenici in rapporto ai cittadini degli altri Stati membri non rappresenta assolutamente una discriminazione, essendo tale differenza oggettivamente giustificata.

19. Secondo il governo tedesco, la seconda questione va risolta anch'essa in senso negativo. Una trascrizione uniforme di nomi secondo regole contenute in una convenzione internazionale è utile alla chiarezza del diritto e agevola la libera circolazione, piuttosto che ostacolarla.

20. Il *governo ellenico* sottolinea che l'utilizzazione della norma ISO R 843 ha causato diversi problemi a moltissimi cittadini ellenici residenti nella Repubblica federale di Germania per quel che concerne la loro vita sociale. Il governo ellenico considera la norma ISO insufficiente e, sotto molti aspetti, errata. Il governo ellenico applica per la trasposizione dei cognomi e nomi greci in caratteri latini la norma 743, adottata il 1° giugno 1982 dall'ufficio ellenico di normalizzazione (ELOT). La norma ELOT 743 è stata già adottata nell'ambito della NATO e delle Nazioni unite. Secondo il governo ellenico, la norma ISO R 843 dev'essere assoggettata a revisione.

21. L'applicazione della norma ISO da parte degli uffici dello stato civile tedesco al posto di quella ELOT, utilizzata nei documenti rilasciati dalle autorità elleniche (come i passaporti greci), viola, alla luce degli artt. 5 e 7 del Trattato CEE, i diritti derivanti dagli artt. 48, 52, 59, 60 e seguenti. L'iscrizione di cognomi e nomi secondo un metodo che si discosti dalla trascrizione fonetica può persino arrivare a far sorgere dubbi sull'identità degli interessati nella loro vita di relazione, nel loro luogo di residenza e nell'esercizio delle libertà loro garantite dal Trattato CEE.

22. La *Commissione* rileva innanzitutto che non esiste sino ad oggi, a livello nazionale o internazionale, un metodo di trascrizione uniformemente applicato o giuridicamente obbligatorio. Nemmeno nei servizi della traduzione della Commissione esistono regole vincolanti.

23. In base ai fatti, la Commissione ritiene che l'interessato sia ostacolato nell'esercizio del suo diritto alla libertà di stabilimento. Le soluzioni da dare alle due questioni pregiudiziali possono essere accorpate in tal senso. Gli aspetti connessi a un'eventuale violazione del suo diritto alla libera circolazione possono essere giudicati secondari.

24. Secondo la Commissione, una determinata grafia del cognome può avere grande importanza per l'immagine dell'interessato presso i suoi clienti. Occorrerebbe accertare se l'interessato sia giuridicamente obbligato ad utilizzare la grafia del suo nome contenuta nei registri dello stato civile per svolgere un'attività professionale. Altri danni indiretti e occulti possono derivare dal fatto che, a causa della differenza tra la grafia del loro nome nei documenti del loro paese d'origine, da un lato, e quella — in caratteri latini — nei documenti del paese ospitante, dall'altro, tali persone vadano incontro a difficoltà amministrative o commerciali alle quali sfuggono i cittadini di quest'ultimo paese.

25. Nemmeno le deroghe di cui all'art. 56 del Trattato possono giustificare il fatto che l'interessato subisca un danno relativo all'esercizio del suo diritto di stabilimento. La Commissione si chiede tuttavia se la Corte sia in realtà competente in materia, dato che la normativa nazionale controversa non rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. In tal caso, la normativa contestata può arrecare un danno al diritto alla libera circolazione. La Commissione ritiene inoltre che, ogni volta che una certa pronuncia e una certa grafia del nome di un cittadino siano stati riconosciuti nel suo Stato membro d'origine e che tale nome debba essere modificato nello Stato membro ospitante, si violino i diritti fondamentali e, conseguentemente, i diritti generali della persona umana.

26. La Commissione conclude pertanto nel modo seguente:

«1) Il diritto alla libera circolazione può risultare violato in capo al cittadino di uno Stato membro della Comunità in rapporto ai cittadini residenti, ai sensi degli artt. 7, 48 e 52 del Trattato CEE se, in un altro Stato membro, il suddetto cittadino sia obbligato a ortografare il suo nome secondo una grafia che si discosti dalla trascrizione fonetica a un punto tale che la pronuncia di tale nome ne risulti modificata e deformata, quando si constati

— che egli è vincolato a tale trascrizione del suo nome per quanto riguarda sia lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, sia l'ingresso nel paese ospitante;

— che egli ha pertanto ragione di temere un danno grave ed effettivo per quanto concerne le sue possibilità di guadagno;

— che deve aspettarsi di andare incontro a difficoltà amministrative a causa della grafia differente del suo nome adottata dalle autorità del paese d'origine, da un lato, e dello Stato membro ospitante, dall'altro.

2) Il provvedimento amministrativo mediante il quale uno Stato membro imponga al cittadino di un altro Stato membro della Comunità una grafia del suo nome differente da quella utilizzata nel paese d'origine dell'interessato viola inoltre i diritti generali della persona umana, tutelati dal diritto comunitario, se tale provvedimento è in grado di pregiudicare il diritto alla libera circolazione, garantito dal Trattato CEE».

P.J.G. Kapteyn
giudice relatore